

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 66

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
12 marzo 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 410/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 411/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 159 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	3
Regolamento (CE) n. 412/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 159 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	5
Regolamento (CE) n. 413/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 331 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	7
Regolamento (CE) n. 414/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativo alla 78 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	8
Regolamento (CE) n. 415/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativa alla 15 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	9
★ <b>Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici</b> <sup>(1)</sup>	10
Regolamento (CE) n. 417/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004	12
Regolamento (CE) n. 418/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004	13

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 419/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004 .....	14
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2005/201/CE:

- ★ **Decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2004, che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale .....**

15

2005/202/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea .....**

22

Protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

24


2005/203/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 21 febbraio 2005, che introduce una rettifica della decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico .....**
- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei nuovi Stati membri .....**
- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico riguardante una rettifica della decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 luglio 2004, .....**

27

28

28



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 410/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	122,2
	204	74,0
	212	143,7
	624	159,5
	999	124,9
0707 00 05	052	175,4
	096	128,5
	204	98,3
	999	134,1
0709 10 00	220	18,4
	999	18,4
0709 90 70	052	182,3
	204	106,0
	999	144,2
0805 10 20	052	54,9
	204	45,1
	212	57,2
	220	48,9
	400	51,1
	421	39,1
	624	61,2
	999	51,1
0805 50 10	052	57,3
	220	70,4
	400	67,6
	999	65,1
0808 10 80	388	78,8
	400	96,8
	404	75,0
	508	62,1
	512	67,2
	528	65,9
	720	65,8
	999	73,1
	0808 20 50	052
388		63,0
400		93,4
512		51,4
528		58,1
999		90,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 411/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 159<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 159<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 159ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	56	52	55,5	52
	Burro < 82 %	53,5	50,8	—	—
	Burro concentrato	67,5	63,5	67	63,5
	Crema			26	22
Cauzione di trasformazione	Burro	62	—	61	—
	Burro concentrato	74	—	74	—
	Crema	—	—	29	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 412/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 159ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 159ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 159ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	206	210	—	210
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	73	73	—	73
		Concentrato	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 413/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 331<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 331<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	66,6 EUR/100 kg,
— cauzione di destinazione:	74 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 414/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****relativo alla 78ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato,

per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto concerne la 78ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'8 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 415/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****relativa alla 15ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 15ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## REGOLAMENTO (CE) N. 416/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti del sangue e di altri sottoprodotti animali destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di questi sottoprodotti se essi sono conformi ai requisiti applicabili fissati ai capitoli IV o XI, rispettivamente, dell'allegato VIII del regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che i sottoprodotti in questione devono provenire da un paese terzo o da una regione di un paese terzo figurante su una lista stabilita nella parte VI del suo allegato XI. Il Giappone non è compreso in tale parte VI dell'allegato XI.
- (3) La Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Giappone (vale a dire la divisione sicurezza dei prodotti animali del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca) le garanzie necessarie in base alle quali i prodotti del sangue e gli altri sottoprodotti destinati a fini tecnici provenienti dal Giappone possono essere ottenuti e spediti verso la Comunità nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di importazioni. In particolare, il Giappone ha proceduto all'omologazione e alla registrazione dei relativi impianti di produzione, come è prescritto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (4) È quindi opportuno inserire il Giappone nell'elenco stabilito nella parte VI dell'allegato XI.
- (5) È inoltre opportuno modificare la parte VI dell'allegato XI in modo tale da utilizzare la stessa terminologia del capitolo XI dell'allegato VIII dello stesso regolamento.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002**

La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE VI

**Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].**

A. Prodotti del sangue:

- 1) Prodotti del sangue ottenuti da ungulati:

i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

— (JP) Giappone.

- 2) Prodotti del sangue ottenuti da altre specie:

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

— (JP) Giappone.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).

**B. Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico:**

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione (\*) o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione (\*\*), ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

- (JP) Giappone
- (PH) Filippine e
- (TW) Taiwan.

**C. Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico.**

Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.

(\*) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(\*\*) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.»

**Articolo 2****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 417/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 marzo 2005**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 marzo 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

**REGOLAMENTO (CE) N. 418/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione<sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 419/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2005****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 5/2004 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 15 dicembre 2004

che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

(2005/201/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra <sup>(1)</sup> (in prosieguo l'accordo),

L'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale della decisione n. 2/2000, contenuto nell'allegato, è adottato.

*Articolo 2*

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione da parte del Consiglio congiunto.

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico prevede che le amministrazioni di entrambe le parti si prestano un'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in conformità di un allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale che il Consiglio congiunto adotterà al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2000,

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2004.

*Per il Consiglio congiunto*

*Il presidente*

L. E. DERBEZ

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità europea o dal Messico che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
- b) "autorità richiedente", l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;
- c) "autorità interpellata", l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente allegato;
- d) "autorità doganale", per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri; per il Messico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o l'ente suo successore;
- e) "dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;
- g) "informazioni", tutti i dati, documenti, relazioni, copie certificate o autenticate degli stessi o altre comunicazioni, comprese informazioni che sono state elaborate e/o analizzate per fornire un'indicazione rilevante per operazioni che violino le normative doganali.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente allegato è volto esclusivamente all'assistenza amministrativa reciproca tra le parti; le sue disposizioni non danno diritto a nessun soggetto privato di ottenere, sopprimere o escludere qualsiasi prova o di impedire l'espletamento di una domanda.
2. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.
3. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dell'allegato. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente allegato.

#### Articolo 3

##### **Assistenza su richiesta**

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:
  - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
  - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
  - a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - b) sui luoghi in cui depositi di merci sono costituiti o possono essere costituiti oppure possono essere sottoposti ad operazioni, a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - c) sulle merci in fase di trasporto o di deposito a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - d) sui mezzi di trasporto che sono, sono stati o possono essere usati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

#### Articolo 4

##### **Assistenza spontanea**

Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- e) mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

*Articolo 5***Consegna e notifica**

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti; o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente allegato, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini, comprese verifiche, ispezioni e l'esame di registri, e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente allegato qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte e fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti per ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità di cui al paragrafo 1, libri, registri e altri documenti o supporti dati rilevanti detenuti presso tali uffici, farne copia o estrarne tutte le informazioni o particolari relativi ad operazioni che violino la normativa doganale e di cui l'autorità richiedente abbia bisogno agli scopi del presente accordo.

4. Fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte, essere presenti alle inchieste eseguite nel territorio di quest'ultima.

5. La richiesta presentata da una autorità doganale di seguire una determinata procedura viene accolta, fatte salve le disposizioni nazionali giuridiche ed amministrative dell'autorità interpellata.

#### Articolo 8

##### **Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle inchieste e fornisce per iscritto all'autorità richiedente le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, nonché i documenti rilevanti, copie certificate o altro materiale e può, ove del caso, includere qualsiasi altra informazione rilevante per l'interpretazione o l'utilizzo.

2. Tali informazioni possono essere computerizzate.

3. Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale, o le relative copie certificate o autenticate, vengono trasmessi solo nei casi in cui le copie non siano sufficienti.

4. Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale trasmessi vengono restituiti al più presto, senza pregiudizio dei relativi diritti delle parti o di terzi.

#### Articolo 9

##### **Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente allegato:

a) possa pregiudicare la sovranità della parte contraente tenuta a prestare assistenza a titolo del presente allegato;

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Qualora una domanda non possa essere soddisfatta, l'autorità richiedente ne riceve immediata notifica con specifica delle ragioni e delle circostanze che possono avere importanza per l'ulteriore corso della pratica.

5. Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente allegato sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A questo scopo, le parti comunicano reciprocamente le informazioni sulle proprie norme applicabili, incluse, ove del caso, le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità e compreso qualsiasi cambiamento avvenuto dopo l'entrata in vigore del presente allegato.
3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente allegato è considerata conforme ai fini del presente allegato. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente allegato. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

*Articolo 11***Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative, avviate nel territorio dell'altra parte, riguardanti le materie di cui al presente allegato e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie certificate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

1. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
2. Se per espletare la domanda sono o saranno necessarie spese di natura considerevole e straordinaria, le parti possono consultarsi per stabilire i termini e le condizioni alle quali ottemperare alla richiesta nonché le modalità secondo le quali le spese verranno sostenute.

*Articolo 13***Attuazione**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, le parti concordano che per tutte le questioni relative all'attuazione del presente allegato sono competenti, da un lato, l'autorità doganale del Messico e, dall'altro, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, ove del caso, le autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente allegato.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. In particolare, prima dell'entrata in vigore del presente allegato, le parti segnalano l'autorità doganale competente designata per l'attuazione dello stesso. Tutte le modifiche successive vengono notificate.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente allegato:
    - a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
    - b) vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico; e
    - c) non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente allegato che possa essere di interesse comunitario.
  2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente allegato prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente allegato.
  3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente allegato, le parti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico.»
-

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea<sup>(2)</sup> e dei suoi Stati membri il 29 aprile 2004.

(2) È opportuno approvare il protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica secondo quanto previsto dall'articolo 5 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. ASSELBORN

---

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

**dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata la «Comunità»,

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

in appresso denominati «Messico»,

e

LA REPUBBLICA CECA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

in appresso denominati «i nuovi Stati membri»,

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo», è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo è approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo;

CONSIDERANDO che l'articolo 55 dell'accordo stabilisce che: «Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico»;

CONSIDERANDO che l'articolo 56 dell'accordo recita: «Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati uniti del Messico»;

CONSIDERANDO che l'articolo 59 dell'accordo recita: «Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede»;

CONSIDERANDO che la Comunità, in vista della data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, potrebbe dover applicare le disposizioni del presente protocollo prima del completamento delle rispettive procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso;

CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consentirebbe l'applicazione provvisoria del protocollo da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri prima di aver completato tutte le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra.

#### *Articolo 2*

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità europea trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo. Subordinatamente all'entrata

in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo.

#### *Articolo 3*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.

#### *Articolo 4*

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 5*

1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dagli Stati uniti del Messico secondo le rispettive procedure.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comu-

nità europea e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del protocollo, essi applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.

4. Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.

---

**DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO**  
**del 21 febbraio 2005**  
**che introduce una rettifica della decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico**  
(2005/203/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare l'articolo 47,

vista la decisione n. 3/2004 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 2,

considerando che è necessario introdurre una rettifica riguardante l'entrata in vigore dei due contingenti tariffari comunitari previsti dalla decisione n. 3/2004,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il seguente testo è inserito dopo i contingenti tariffari previsti dagli allegati I e II della decisione n. 3/2004:

«Questo contingente è aperto dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e, successivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile, fino a quando il contingente rimane applicabile.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore una volta effettuato lo scambio di notifiche scritte certificanti l'espletamento delle procedure giuridiche necessarie. La data di entrata in vigore è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Gazzetta ufficiale degli Stati Uniti del Messico*.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.

*Per il Consiglio congiunto*

*Il presidente*

L. E. DERBEZ

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15.

**Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea dei nuovi Stati membri**

Poiché le parti contraenti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 31 gennaio 2005, il protocollo entrerà in vigore dal 1° febbraio 2005 conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo stesso.

---

**Informazione relativa alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico riguardante una rettifica della decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico del 29 luglio 2004**

Poiché le parti contraenti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore della decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico riguardante una rettifica della decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico del 29 luglio 2004, adottata dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 31 gennaio 2005, la decisione entrerà in vigore dal 21 febbraio 2005, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione stessa.

---